



COMUNE DI VERNAZZA
PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO
Area Marina Protetta delle Cinque Terre
Parco Nazionale delle Cinque Terre

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16

Data: 23-07-2015

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2015-

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto il sindaco Sig. Resasco Vincenzo, ed i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
RESASCO VINCENZO	X		LERCARI SAMUELE	X	
BURLANDO CLAUDIO		X	IVANI FRANCO	X	
BENEVI DIEGO		X	COLOMBO RITA		X
MOGGIA GIANNI	X		DE ANGELIS ALFONSO	X	
HALAGAMBA G. BATTISTA	X		VERGASSOLA NICHOLAS	X	
SALMONESE FRANCESCA	X				

Componenti il Consiglio: Assegnati n. 11 - Presenti n. 8 - In carica n. 11 - Assenti n. 3

Tra gli assenti sono giustificati:

- o Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
- o Presiede il Sig. Resasco Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco eletto
- o Partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale Dott. Fernando Carrara
- o Vengono dal Presidente nominati i seguenti scrutatori:

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



COMUNE DI VERNAZZA
PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO
Area Marina Protetta delle Cinque Terre
Parco Nazionale delle Cinque Terre

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 16 del 23-07-2015

Sulla proposta di deliberazione suindicata sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto BARBARA PAUA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto
Vernazza, li 23-07-2015

IL RESPONSABILE
Barbara Paua

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto BARBARA PAUA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vernazza, li 23-07-2015

IL RESPONSABILE
Barbara Paua

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI),

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 02/05/2014, n°68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuali ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ATTESO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 è fissato al 30/07/2015;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), di cui la TASI è componente, regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°11 adottata in data 07.08.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. comma 682, della L. 27/12/2013, n°147;

RILEVATO che:

- il presupposto della debenza del tributo è il possesso o la detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti solidi all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- ✓ il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- ✓ il Comune può, per l'anno 2015, superare il limite del 0,25% per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n°201;
- ✓ l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n°201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- ✓ a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che, in base all'art.16 del regolamento comunale ILIC, il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- illuminazione pubblica,
- manutenzione strade,
- servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde,
- cultura e biblioteche,
- servizi cimiteriali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2015 l'applicazione della TASI, fissando l'aliquota nella del 2,50 (due virgola cinquanta) per mille, alle seguenti categorie:

- Immobili destinati ad abitazione principale ed alle relative pertinenze;
- Immobili e pertinenze annesse posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- Immobili destinati a casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di Separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- Immobili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n°446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta Unica Comunale;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel frontespizio della stessa deliberazione, rilasciati da:

- Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributaria, dott.ssa Palla Barbara, in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dell'Arca Finanziaria/Tributaria, dott.ssa Palla Barbara, in ordine alla regolarità contabile;
- del revisore dei conti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti 7 favorevoli ed uno astenuto il consigliere De Angelis Alfonso espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa è richiamata a far parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;
- 2) di assoggettare a TASI, con applicazione di un'aliquota pari al 2,50 (due virgola cinquanta) per mille, le seguenti tipologie di immobili:
 - Immobili destinati ad abitazione principale ed alle relative pertinenze;
 - Immobili e pertinenze annesse posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - Immobili destinati a casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di Separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
 - Immobili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- 3) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 c 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.



COMUNE DI VERNAZZA
PROVINCIA DELLA SPEZIA




Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO
Area Marina Protetta delle Cinque Terre
Parco Nazionale delle Cinque Terre

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Dr. Vincenzo Resasco)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Fernando Carrara)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n., in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11-08-2015 al 26-08-2015 ed è divenuta:

- () Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il _____
- () Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità il _____
- () Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un quarto dei consiglieri il _____
- () Annullata il _____
- () Ratificata il _____

Vernazza, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....